



Il Ministro della Transizione ecologica

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale “*Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.*”;



VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *“Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.”*;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*;

RILEVATO che nell'organizzazione vigente del Ministero della transizione ecologica non è presente una struttura idonea a garantire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli



interventi relativi al PNRR;

TENUTO CONTO altresì che una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione del PNRR sono raggiungibili attraverso l'istituzione di una apposita unità di missione articolata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale;

RITENUTO pertanto, di doversi avvalere della facoltà prevista dal combinato disposto dei citati articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, di istituire una apposita unità di missione e di adottarne il provvedimento di definizione dell'organizzazione interna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, la predetta unità di missione rappresenta il punto di contatto con il *Servizio Centrale del PNRR* per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 241/2021.

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e 17-sexies, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituita presso il Ministero della transizione ecologica l'Unità di missione, articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) di competenza del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. L'Unità di missione rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della transizione ecologica.
3. Il Capo dipartimento responsabile dell'Unità di missione:
 - a) esercita un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
 - b) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
 - c) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno;
 - d) partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;
 - e) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
4. L'unità di missione attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale



per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

5. L'Unità di missione cura i molteplici aspetti relativi al funzionamento del sistema di *governance* per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione, nonché elabora apposite analisi organizzative volte a verificare l'efficienza del modello interno di *governance*.

6. L'Unità di missione supporta l'Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare l'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione, da un punto di vista tecnico, degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia.

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Unità si raccorda, assicurando una interlocuzione costante con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con i dipartimenti e le direzioni generali del Ministero.

8. L'Unità di missione rappresenta al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, periodicamente e su richiesta, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel PNRR di cui è titolare il Ministero, al fine di assicurare un raccordo concomitante e tempestivo tra gli obiettivi e il *timing* definiti nel Piano e le esigenze emergenti in sede attuativa.

9. L'Unità di missione individua e coordina tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, anche mediante azioni di impulso e di monitoraggio, sulla base delle direttive del Ministro.

Articolo 2

(Articolazione dell'Unità di Missione per il PNRR)

1. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, a struttura dipartimentale, è articolata in due uffici dirigenziali di livello generale e sei uffici dirigenziali di livello non generale complessivi, uno dei quali in staff al Capo dipartimento. L'ufficio di staff al Capo dipartimento - Ufficio affari generali e segreteria dipartimentale - fornisce supporto al capo dipartimento nella gestione amministrativa e nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle funzioni attribuite agli uffici dirigenziali di livello generale di cui ai commi 2 e 3, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici; fornisce supporto alle attività di comunicazione del Ministero per le materie di competenza del dipartimento; gestisce i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea e con organizzazioni internazionali su tematiche PNRR, in coordinamento con i dipartimenti del Ministero.

2. La *Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo* esercita le relative funzioni in ordine all'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR ed è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

- a) *Ufficio di gestione finanziaria e contabilità* – assicura la corretta gestione finanziaria degli interventi di incentivazione PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. Nell'ambito delle proprie attività, in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ufficio predispone i provvedimenti di assegnazione delle risorse, gestisce i trasferimenti ai beneficiari e i pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, presidia gli adempimenti contabili, vigila sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati ed attiva, in raccordo con gli Uffici interessati, le occorrenti operazioni di compensazione.



- b) *Ufficio di monitoraggio* – coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. Nell’ambito delle proprie attività, l’ufficio definisce procedure e strumenti per l’attività di monitoraggio, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero per lo sviluppo dei sistemi informativi, assicurando la raccolta, la conservazione e la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, verificandone completezza e affidabilità, nonché l’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- c) *Ufficio di rendicontazione e controllo* – provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, a trasmettere le rendicontazioni periodiche al Servizio centrale per il PNRR contenenti i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all’Annex III dell’Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di milestone e target, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l’Ufficio assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

3. La *Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico* esercita le relative funzioni in ordine all’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR ed è articolata in due uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

- a) *Ufficio di coordinamento e gestione progetti* - svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica e sul raggiungimento dei relativi milestone e target. Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio assicura, tra l’altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L’Ufficio coordina, inoltre, la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L’ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. L’Ufficio svolge inoltre funzioni di *project management* ed *expediting* degli interventi PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio, anche avvalendosi dell’attività dell’Ufficio di monitoraggio, identifica deviazioni di eventuali tempi e costi negli interventi PNRR di competenza del Ministero, ne analizza le relative cause, e attiva o supporta l’attivazione delle adeguate iniziative di mitigazione. L’ufficio coordina le attività relative a investimenti e riforme con gli altri Ministeri, sia sugli interventi di titolarità del Ministero che su quelli che ne richiedono il coinvolgimento. L’ufficio coordina inoltre le attività relative a investimenti e riforme con Regioni ed enti locali.
- b) *Ufficio supporto tecnico* – fornisce assistenza alle strutture del Ministero per la progettazione e l’attuazione di incentivi e riforme nell’ambito PNRR. Nell’ambito delle proprie attività, l’ufficio fornisce supporto tecnico alla progettazione degli interventi, inclusa assistenza su



aspetti finanziari e giuridico-amministrativi, nonché sugli strumenti di incentivazione; supporta la redazione della documentazione relativa all'attribuzione e alla gestione degli incentivi PNRR; fornisce assistenza sull'applicazione della normativa specifica di settore e UE di riferimento, inclusa l'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato e DNSH. Nello svolgimento delle sue attività, l'ufficio attiva il supporto di società controllate, enti e agenzie vigilate, società in-house del Ministero, d'intesa con i dipartimenti competenti del Ministero. L'ufficio attiva e coordina, inoltre, programmi di supporto europei su iniziative PNRR (e.g., Technical Support Instrument), d'intesa con i dipartimenti competenti del Ministero; fornisce supporto nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare l'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione, da un punto di vista tecnico, degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia.

4. Il dipartimento di cui all'art. 1 e le direzioni generali di cui agli artt. 2 e 3 svolgono le funzioni previste dal presente decreto coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Articolo 3

(Organizzazione e trattamento economico)

1. All'Unità di missione di cui all'articolo 1 è preposto un capo dipartimento, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del predetto articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al capo dipartimento preposto all'Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

2. Agli uffici dirigenziali di livello generale in cui è articolata l'Unità di missione di cui all'articolo 1 sono preposti due dirigenti generali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del predetto articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai dirigenti generali di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero e coerente con il decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero.

3. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e coerente con il decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero.



4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

5. Oltre al personale in servizio presso il Ministero della transizione ecologica, all'Unità di missione è assegnato, in prevalenza, il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 7, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro della Transizione Ecologica

